CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

tra

L'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Giurisprudenza con sede legale in Milano, Largo Gemelli n.1, C.F. 02133120150, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Franco Anelli, nato a Piacenza il 26 giugno 1963;

e

il **Consiglio Notarile di Piacenza** con sede in Piacenza, Galleria San Donnino n.4, CF 80004180339, nella persona del Presidente, Dott.ssa Mariarosaria Fiengo, nata a Ercolano (NA) il 6 marzo 1956 e domiciliata per la carica presso la sede del Consiglio che rappresenta

Visti

- l'art. 5, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili), nella parte in cui dispone che: «L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi»;

- l'art. 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), che così dispone: «Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti. La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d'interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente. La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaro, anche ad intervalli, per due mesi; e soltanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell'ordine giudiziario, o di avvocato o procuratore in esercizio. A dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell'ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaro presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice. Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa fu compiuta, vistato dal presidente del Consiglio notarile. Il certificato, dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito all'interessato»;

- l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), emanato a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone: «Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti»;

- la Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 e successive proroghe tra Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di consentire lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione notarile in concomitanza con l'ultimo anno del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;

Considerata

- la necessità di creare un reale ed effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo-professionale, attraverso un dialogo più intenso e diretto fra mondo accademico ed attività notarile;
- l'importanza di garantire la tutela dell'interesse generale connesso all'esercizio della funzione notarile;
- l'esigenza di far acquisire ai giovani una più immediata conoscenza culturale e metodologica tendente ad ottimizzare i tempi di accesso all'esercizio della professione di notaio;
- la funzione della pratica notarile, che deve essere continua ed effettiva come richiesto dal citato art. 8 del regolamento notarile, e che si sostanzia in un periodo durante il quale il praticante deve acquisire le cognizioni di ordine teorico e pratico indispensabili per una effettiva indagine critico conoscitiva della professione ai fini di un corretto esercizio della medesima;
- la circostanza che presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è istituito ed attivato il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza);
- la necessità di dare attuazione alla Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 e successive proroghe tra Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di consentirne l'applicazione da parte dell'Università e dell'Ente;
- l'opportunità di adeguare, pur nel rispetto della Convenzione Quadro, la Convenzione già sottoscritta sopra citata, a sopravvenute indicazioni anche Ministeriali;

Le parti convengono

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti della presente convenzione si intende per:

a) "Convenzione quadro": la convenzione quadro, stipulata il 7 dicembre 2016 e successive proroghe tra Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di disciplinare l'anticipazione di un semestre del tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del Corso di Laurea magistrale e ciclo unico in Giurisprudenza;

b) "tirocinio": la pratica per l'accesso alla professione notarile, di cui all'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, all'articolo 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326 ed all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

c) "studenti tirocinanti": gli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre della pratica notarile;

d) "Consiglio": il Consiglio Notarile di Piacenza;

e) "notaio": il notaio presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;

f) "Università": l'Università Cattolica del Sacro Cuore;

g) "Facoltà": la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore della sede di Milano;

h) "Corso di laurea": il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza).

Articolo 2
Oggetto

La presente convenzione attua la Convenzione quadro, al fine di consentire agli studenti iscritti al Corso di Laurea della Facoltà di svolgere presso i notai del Distretto Notarile di Piacenza i primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione notarile, in concomitanza con l'ultimo anno del Corso stesso.

Articolo 3
Condizioni per l'ammissione

1. Possono essere ammessi allo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione notarile in concomitanza con l'ultimo anno del Corso di laurea, come meglio specificato dall'art. 2, primo comma, della Convenzione quadro, coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalità che seguono.

2. L'ammissione allo svolgimento anticipato del tirocinio richiede che lo studente abbia superato tutti gli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di laurea al quale è iscritto. Il superamento di tali esami dovrà risultare da autocertificazione da allegare alla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti.

3. Gli studenti dovranno previamente comunicare l'intenzione di avvalersi della anticipazione di tirocinio all'Università

Articolo 4
Frequenza dei corsi universitari e della pratica notarile

1. Il tirocinio dovrà svolgersi secondo modalità idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari.

2. Lo studio notarile deve essere frequentato in modo effettivo per almeno 200 ore nell'arco dei sei mesi, con una frequenza di almeno otto ore alla settimana, distribuite su almeno due giorni settimanali. La programmazione di dettaglio dell'orario settimanale può essere concordata, in maniera diversa, in sede distrettuale ed in base a specifiche esigenze di studio e frequenza universitaria dello studente tirocinante, tenuto conto delle esigenze di studio del Notaio ospitante.

3. Al fine di agevolare l'anticipazione di un semestre del tirocinio, il Consiglio si impegna a fornire ai propri iscritti adeguate informazioni in merito e a trasmettere alla Facoltà, entro il 1° settembre di ogni anno, un elenco dei Notai, in numero minimo di sei, disponibili ad ospitare nei propri studi professionali gli studenti tirocinanti, a valere fino a contraria comunicazione del Consiglio. Gli studenti avranno facoltà di scegliere il Notaio di riferimento nell'ambito dell'elenco predisposto; in caso di mancata scelta, l'assegnazione dello studente al Notaio di riferimento verrà compiuta dal Consiglio Notarile.

Il Notaio scelto direttamente dallo Studente tirocinante può declinare la propria disponibilità, adeguatamente motivando.

4. Il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere in contemporanea il tirocinio presso un notaio è di tre secondo i criteri fissati dall'art. 6, terzo comma, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

Articolo 5
Attività del tirocinio ed obblighi del tirocinante

1.Il tirocinio, in conformità ai contenuti della professione, consisterà fra l'altro:

1) nell'assistere ai preliminari colloqui delle parti con il notaio, in funzione degli atti da stipularsi da parte di quest'ultimo, se consentito dalle parti e ritenuto del caso dal notaio;

2) nello studio delle problematiche di natura formale e sostanziale, funzionale all'apprendimento delle tecniche redazionali di predisposizione di atti notarili;

3) nello studio di questioni e soluzioni di carattere tributario;

4) in esercitazioni nella redazione e compilazione integrale di schemi-tipo di atti notarili;

5) nell'assistere alla ricerca ed analisi dei titoli di provenienza che si accompagnano alle ispezioni ipo-catastali;

6) negli approfondimenti dottrinali, giurisprudenziali, di tecniche redazionali;

7) nell'organizzazione dello studio, a seconda del vario atteggiarsi delle esigenze di lavoro e della clientela;

8) nell'apprendimento della cura e tenuta del repertorio notarile;

9) nella presenza in sede di stipula degli atti notarili, al fine di comprendere il ruolo del notaio nell'esercizio della sua funzione di adeguamento della volontà delle parti alle norme di legge, salve eccezioni valutate dal notaio.

2. Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste secondo le indicazioni del notaio ospitante; ad osservare le regole proprie dell'attività notarile e le norme in materia di igiene e sicurezza; a mantenere il riserbo con riguardo a dati, informazioni od elementi di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del tirocinio.

3. Il notaio ospitante provvede a trasmettere al Consiglio Notarile apposita relazione scritta al termine del semestre di tirocinio, sottoscritta anche dal tirocinante, dalla quale risultino con chiarezza e completezza i momenti nei quali il praticante è stato in studio nel semestre, gli atti ai quali abbia potuto assistere, le questioni di diritto più importanti

affrontate, gli atti alla preparazione dei quali abbia potuto contribuire, le altre attività di formazione generale svolte.

Articolo 6

Referenti organizzativi

1. La Facoltà di Giurisprudenza nomina quale referente organizzativo per l'attivazione ed il coordinamento dei tirocini il prof. Giuseppe Rescio, ordinario di Diritto notarile presso la predetta Facoltà.

Il Consiglio Notarile nomina quale referente organizzativo per l'attivazione ed il coordinamento dei tirocini la dott.ssa Paola Ugolotti Notaio in Piacenza.

2.I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

3. Nel corso del tirocinio possono essere previsti momenti di verifica in ordine all'attività dello studente tirocinante, da parte del referente organizzativo del Consiglio Notarile.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in esecuzione della presente convenzione sono trattati esclusivamente per le finalità proprie della convenzione stessa, anche con modalità automatizzate. Tali dati, esclusivamente in forma anonima, possono essere comunicati per fini statistici a soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Articolo 8

Durata e rinnovo

La presente convenzione ha la durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da almeno una delle parti almeno due mesi prima della scadenza.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di legge, di regolamento e della convenzione quadro nonché delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea e, se del caso, per sopravvenute indicazioni/interpretazioni, anche ministeriali.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione perde efficacia la Convenzione già sottoscritta in data 10 luglio 2017, fermo restando la disciplina dei tirocini in corso di svolgimento.

Milano,

Università Cattolica del Sacro Cuore
Il RETTORE
Prof. Franco Anelli

Consiglio Notarile di Piacenza
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Mariarosaria Fiengo

VISTO
Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Nusiner)